




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1194-A

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza
provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal
1° maggio 2023

(Conversione in legge del DL 61-2023)

N. 84 – 20 luglio 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1194-A

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal
1° maggio 2023

(Conversione in legge del DL 61/2023)

N. 84 – 20 luglio 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLO 1, COMMA 4-BIS	4
INTERESSI DEFINIZIONE AGEVOLATA	4
ARTICOLO 4, COMMA 1-BIS	4
SOSPENSIONE DI PROCEDIMENTI E TERMINI AMMINISTRATIVI	4
ARTICOLO 4, COMMI 1-TER, 3-BIS E 6-BIS	6
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DI PROCEDIMENTI E TERMINI AMMINISTRATIVI	6
ARTICOLO 5	8
MISURE A SOSTEGNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	8
ARTICOLO 7-BIS	9
RINNOVO O PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	9
ARTICOLO 8	10
SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI	10
ARTICOLO 12, COMMA 9-BIS	11
RIFINANZIAMENTO FONDO.....	11
ARTICOLO 12, COMMA 10-BIS	12
SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI	12
ARTICOLO 12, COMMA 10-TER	12
SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI	12
ARTICOLO 12-TER	13
VERIFICA ANTIMAFIA E CONTROLLI DI LEGALITÀ.....	13
ARTICOLO 17, COMMA 1	14
MISURE DI SOSTEGNO AL COMPARTO TURISTICO PER LA RIPRESA ECONOMICA E PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI.-	14
ARTICOLO 17-BIS	14
MISURE COMPENSATIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI	14
ARTICOLO 20, COMMA 4-BIS	15
EROGAZIONE SPETTANZE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE	15

ARTICOLO 20, COMMA 4-TER	- 16 -
UTILIZZO IN DEROGA DELLA QUOTA LIBERA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI TERRITORIALI COLPITI DAI RECENTI EVENTI ALLUVIONALI	- 16 -
ARTICOLO 20, COMMA 4-QUATER	- 17 -
UTILIZZO IN DEROGA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI TERRITORIALI COLPITI DAI RECENTI EVENTI ALLUVIONALI	- 17 -
ARTICOLO 20, COMMII DA 4-QUINQUIES A 4-OCTIES	- 18 -
DIFFERIMENTO DI TERMINI CONCERNENTI I COMUNI COLPITI DAI RECENTI EVENTI ALLUVIONALI E LE RELATIVE UNIONI DI COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE	- 18 -
ARTICOLO 20-BIS	- 19 -
AMBITO DI APPLICAZIONE	- 19 -
ARTICOLO 20-TER	- 21 -
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE	- 21 -
ARTICOLO 20-QUATER	- 28 -
ISTITUZIONE DELLA CABINA DI COORDINAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE	- 31 -
ARTICOLO 20-QUINQUIES	- 32 -
FONDO PER LA RICOSTRUZIONE IN EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE	- 32 -
ARTICOLI 20-SEXIES E 20-SEPTIES	- 39 -
RICOSTRUZIONE PRIVATA	- 39 -
ARTICOLO 20-OCTIES	- 45 -
RICOSTRUZIONE PUBBLICA	- 45 -
ARTICOLO 20-NOVIES	- 49 -
SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE E AI BENI CULTURALI	- 49 -
ARTICOLO 20-DECIES	- 52 -
TRATTAMENTO E TRASPORTO DEI MATERIALI DERIVANTI DALL'EVENTO CALAMITOSO	- 52 -
ARTICOLO 20-UNDECIES	- 55 -
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA NELLE ZONE COLPITE DALL'ALLUVIONE VERIFICATASI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023	- 55 -
ALLEGATO	- 57 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1194-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Foti (FdI)
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalla Commissione VIII (Ambiente) in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio che nella seduta del 12 luglio 2023 ha espresso parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e una ulteriore condizione. Le tre condizioni sono state recepite dalla Commissione di merito e sono presenti nel testo ora all'esame.

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 80 del 5 luglio 2023.

Fra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, solo quelli presentati dal Governo sono corredati di relazione tecnica.

Nel corso dell'esame, con apposito emendamento governativo, è confluito nel presente testo il decreto-legge n. 88 del 2023 (articoli 20-*bis* e successivi). Per la verifica delle quantificazioni di queste disposizioni è stata utilizzata la relazione tecnica riferita al testo iniziale di quest'ultimo decreto.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 4-*bis*

Interessi definizione agevolata

La norma dispone che il pagamento degli interessi (previsto nella misura del 2% annuo dal comma 233 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, a decorrere dal 1° novembre 2023, nel caso di pagamento rateale delle somme corrisposte a titolo di definizione agevolata, cd. "Rottamazione *quater*" di cui ai commi da 231 a 252 del citato articolo 1), non sia dovuto per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma esonera taluni soggetti residenti od operanti nei territori alluvionati dal pagamento degli interessi nel caso di pagamento rateale delle somme corrisposte a titolo di definizione agevolata, cosiddetta "Rottamazione *quater*": in proposito non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che nelle stime contenute nella relazione tecnica riferita alla procedura di definizione agevolata, di cui ai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, non sono stati quantificati effetti in relazione agli interessi dovuti nel caso in cui il debitore scelga il pagamento rateale, così come anche precisato, da ultimo, dalla relazione tecnica riferita all'articolo 4 del decreto-legge n. 51 del 2023 che ha modificato la suddetta disciplina.

ARTICOLO 4, comma 1-*bis*

Sospensione di procedimenti e termini amministrativi

Normativa vigente. L'art. 4, comma 1, del decreto legge in esame reca la sospensione dal 1° maggio al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi, che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati indicati nell'allegato 1 del medesimo decreto legge. A tale disposizione non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al medesimo decreto-legge evidenzia la natura sostanzialmente procedimentale di tale norma confermandone la neutralità finanziaria.

La norma esclude specifici procedimenti amministrativi dall'applicazione dalla generale sospensione (dal 1° maggio al 31 agosto 2023) dei termini procedurali disciplinata dal comma 1 dell'articolo 4 nei confronti dei soggetti domiciliati o con sede legale o operativa nei territori alluvionati (comma 1-*bis*).

In particolare sono esclusi dalla sospensione:

- i termini e i procedimenti relativi ai concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile (comma 1-*bis*, lett. *a*);
- i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali al fine di evitare pregiudizi ai soggetti destinatari dei provvedimenti finali e garantire l'attuazione dei programmi dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno delle relative risorse (comma 1-*bis*, lett. *b*);
- i termini relativi a bandi già aperti dalla regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti in capo ai soggetti alluvionati al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'annualità 2023 (comma 1-*bis*, lett. *c*);
- i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento degli Atenei e delle istituzioni AFAM (comma 1-*bis*, lett. *d*).

L'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma esclude specifici procedimenti amministrativi dall'applicazione dalla generale sospensione (dal 1° maggio al 31 agosto 2023) dei termini procedurali disciplinata dal comma 1 dell'articolo 4 nei confronti dei soggetti domiciliati o con sede legale o operativa nei territori alluvionati. Al riguardo non si formulano osservazioni.

Si rammenta, altresì, che al testo originario del comma 1 dell'art. 4 del decreto legge in esame non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 4, commi 1-ter, 3-bis e 6-bis

Ulteriori disposizioni in materia di sospensione di procedimenti e termini amministrativi

Normativa vigente. L'art. 4, comma 1, del decreto-legge in esame reca la sospensione dal 1° maggio al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi, che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati indicati nell'allegato 1 del medesimo decreto legge. La medesima sospensione è disposta (comma 2) anche per tutti i procedimenti pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente presso i comuni alluvionati indicati all'allegato 1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento (comma 3). A tali disposizioni non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al medesimo decreto-legge evidenzia la natura sostanzialmente procedimentale di tali norme confermandone la neutralità finanziaria.

Le norme introducono, con riguardo ai territori alluvionati indicati nell'allegato 1, specifiche sospensioni di termini e procedimenti amministrativi, ulteriori rispetto quelli disciplinati in via generale dall'articolo 4 del decreto-legge in esame. In particolare le disposizioni introdotte prevedono che:

- i termini dei procedimenti concernenti le attività soggette a visite e controlli di prevenzione incendi¹, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, in scadenza tra il 1° maggio e il 30 giugno 2023, siano prorogati al 30 settembre 2023 (comma 1-ter);
- per gli enti locali, rientranti nei suddetti territori alluvionati, siano sospesi a richiesta, nel periodo tra il 16 maggio e il 31 luglio 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale (comma 3-bis);
- i termini di cui ai commi 136 e 136-bis dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, previsti per l'affidamento da parte dei comuni di lavori per opere pubbliche o forniture finanziate a valere sul contributo statale di cui al comma 134 della medesima disposizione - termini che qualora non siano rispettati comportano a normativa vigente la revoca del medesimo contributo - qualora ricadenti nell'annualità 2023 e siano successivi al 1° maggio 2023, vengano prorogati di sei mesi (comma 6-bis).

¹ Di cui all'allegato I del DPR n.151/2011.

Si evidenzia che il testo vigente dell'art. 1, comma 134, della legge n. 145/2018 prevede l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche nel limite complessivo di 424,5 milioni di euro per il 2023, di 524,5 milioni di euro per il 2024, di 124,5 milioni di euro per il 2025, di 259,5 milioni di euro per il 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per il 2033 e di 200 milioni di euro per il 2034. Il comma 135 dispone, altresì, che i suddetti contributi siano assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. In base al comma 136, il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche o le forniture entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. Il successivo comma 136-bis dispone, inoltre, che, nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture o di parziale utilizzo del contributo, questo sia revocato, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili. I comuni beneficiari da ultimo citati sono tenuti ad affidare i lavori o le forniture entro il 30 aprile dell'anno successivo. Nel caso di mancato rispetto di tale ultimo termine, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Gli emendamenti che hanno introdotto le disposizioni in esame non sono corredati di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che le norme introducono, con riguardo ai territori alluvionati, specifiche sospensioni di termini e procedimenti amministrativi, ulteriori rispetto a quelli disciplinati in via generale dall'articolo 4 del decreto legge in esame, e afferenti, nello specifico:

- alle attività di controllo antincendio di competenza dei Vigili del fuoco (quelle in scadenza tra il 1° maggio e il 30 giugno 2023, vengono prorogate al 30 settembre 2023), comma 1-ter;
- ai termini connessi alle richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali (la sospensione opera nel periodo tra il 16 maggio e il 31 luglio 2023), comma 3-bis;
- ai termini per l'affidamento da parte dei comuni di lavori per opere pubbliche o forniture finanziate a valere su uno specifico contributo statale (di cui ai commi 134 e segg. dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018) - che qualora non rispettati comportano a

normativa vigente la revoca del medesimo contributo - (i termini, se ricadenti nel 2023 e successivi al 1° maggio 2023, sono prorogati di sei mesi), comma 6-*bis*.

Con riferimento al comma 3-*bis*, non si hanno osservazioni da formulare trattandosi della sospensione di un termine riferito ad un adempimento procedurale, per altro limitata ad un unico esercizio finanziario.

Con riguardo al comma 6-*bis*, pur considerato che la norma disciplina profili attuativi relativi all'impiego di somme già stanziata a normativa vigente, si osserva che il loro utilizzo da parte dei comuni interessati appare comunque suscettibile di essere rallentato per effetto della norma in esame. Sul punto, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale si chiede conferma al Governo, che la norma non comporti effetti sui tendenziali di spesa diversi da quelli già scontati a legislazione vigente.

In merito al comma 1-*ter* non si formulano osservazioni stante la natura sostanzialmente ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 5

Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche

Le modificazioni – introdotte durante l'esame in sede referente – intervengono sull'articolo 5 che, nel testo iniziale, ha istituito il «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2023, diretto a consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica e destinato in favore delle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori alluvionati. Le modificazioni ora introdotte precisano che le istituzioni scolastiche beneficiarie degli interventi del Fondo sono sia statali sia paritarie.

Analoga precisazione viene disposta anche relativamente alla disposizione che consente alle istituzioni scolastiche di derogare, fino al 31 agosto 2023, alle norme vigenti, per l'acquisizione dei beni, servizi e dei lavori: anche in questo caso, infatti, viene specificato che le istituzioni scolastiche interessate dalla deroga sono sia statali sia paritarie.

L'emendamento che ha introdotto le modificazioni – approvato durante l'esame in sede referente – non è corredato di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame specificano che le istituzioni scolastiche destinatarie del "Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica", con uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2023, diretto a consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica, sono sia statali che paritarie. Tale precisazione viene ripetuta anche relativamente alla disposizione che consente alle istituzioni scolastiche (sia statali che paritarie) di derogare, fino al 31 agosto 2023, alle norme vigenti, per l'acquisizione dei beni, servizi e dei lavori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso, da un lato, che il Fondo opera comunque nel limite delle disponibilità, a prescindere dall'ampliamento della platea delle istituzioni potenzialmente beneficiarie e, dall'altro, che alla deroga originaria non erano stati ascritti effetti finanziari.

ARTICOLO 7-bis

Rinnovo o proroga dei contratti a tempo determinato

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – prevedono che, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possano rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90 giorni, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese con sede legale od operativa in uno dei territori alluvionati e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

La proroga può avvenire anche in deroga alle condizioni richieste, a legislazione vigente (art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2015), per poter apporre al contratto di lavoro subordinato un termine di durata non superiore a dodici mesi. Ciò può verificarsi, si rammenta, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi; b) in mancanza, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

L'emendamento che ha introdotto le norme – approvato durante l'esame in sede referente – non è corredato di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono ai datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90

giorni, anche in assenza delle condizioni previste a legislazione vigente, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese con sede legale od operativa in uno dei territori alluvionati e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 8

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – specificano che l'indennità *una tantum* riconosciuta dall'articolo 8 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o dei professionisti che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 917/1986.

La suddetta indennità è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023 ed è pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e, comunque, nella misura massima complessiva di euro 3.000. Il beneficio opera nel limite delle risorse disponibili. All'articolo 8 sono stati ascritti oneri pari a 253,6 milioni per il 2023: il prospetto riepilogativo registra solo la predetta autorizzazione di spesa ma non registra effetti indotti per entrate tributarie in relazione all'ottenimento del beneficio.

L'emendamento che ha introdotto le norme durante l'esame in sede referente non è corredato di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame escludono dalla formazione del reddito l'indennità *una tantum* riconosciuta dall'articolo 8 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o dei professionisti che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali: essa pertanto non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917 del 1986.

Al riguardo, si rileva che alla concessione dell'indennità (come si deduce dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari relativo al testo iniziale dell'articolo 8 del decreto in esame)

non sono associati effetti indotti di maggior gettito tributario. Ciò premesso, non si formulano osservazioni, posto che l'esplicita esclusione delle indennità dai redditi imponibili appare configurabile come rinuncia a maggior gettito.

La fattispecie dell'indennità in questione risulta peraltro analoga a quella delle indennità erogate in occasione delle misure restrittive anti Covid. A titolo di esempio, si ricordano l'articolo 84 del DL 34/2020 e l'articolo 9 del DL 104/2020: anche per tali misure, per le quali le norme specificavano che le somme erogate non concorressero alla formazione del reddito, non erano registrati effetti sulle entrate tributarie.

ARTICOLO 12, comma 9-bis

Rifinanziamento fondo

La norma prevede il rifinanziamento, per 2 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo, istituito dal comma 444 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023. Il Fondo, si rammenta, è stato istituito presso il Ministero dell'agricoltura per il finanziamento di progetti relativi alle attività concernenti la raccolta, da parte degli imprenditori agricoli, di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare circa la disposizione, che rifinanzia nella misura di 2 milioni per l'anno 2024 il fondo per il finanziamento di progetti riferiti alla raccolta di legname da parte degli imprenditori agricoli per contenere i consumi energetici, in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9-bis dell'articolo 12 prevede agli oneri derivanti dal rifinanziamento, in misura pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 444, della legge n. 197 del 2022, destinato alla promozione della produzione di energia da biomassa legnosa e dell'autoconsumo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero

dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 12, comma 10-*bis*

Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali

La norma dispone che i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale e non rateale di cui all'articolo 11, quindi erogati a imprese con sede operativa nei territori colpiti dall'alluvione da banche o da altri intermediari finanziari, possano essere ristrutturati, dietro comunicazione dell'impresa agricola per un periodo di rimborso fino a venticinque anni di cui uno di pre-ammortamento e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, posto che la norma si limita a prevedere la possibilità di ristrutturare i mutui e gli altri finanziamenti a imprese agricole con sede nei territori colpiti dall'alluvione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 12, comma 10-*ter*

Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali

La norma dispone che - in deroga ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, che prevedono la sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti al 1° maggio 2023 o iniziati successivamente, presso i comuni colpiti dall'alluvione o nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati nei territori colpiti dall'alluvione, ma in conformità al comma 5 del medesimo articolo 4, che prevede comunque l'adozione da parte delle amministrazioni di ogni misura utile ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei medesimi procedimenti - i procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefici o contributi finanziari pubblici, avviati a partire dal 1° maggio 2023 su istanza delle imprese aventi sede legale o operativa nei territori colpiti dall'alluvione, non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto del fatto che la norma nel prevedere che i procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefici o contributi finanziari pubblici, avviati a partire dal 1° maggio 2023 su istanza delle imprese con sede nei territori colpiti dall'alluvione, non siano soggetti a sospensione e siano considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione, non appare presentare effetti acceleratori né incrementativi delle misure di sostegno rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

ARTICOLO 12-ter

Verifica antimafia e controlli di legalità

La norma è stata emanata, secondo quanto specificato dal suo tenore letterale, “al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, fino al 31 dicembre 2023”. A tale scopo si prevede che le amministrazioni interessate procedono con le modalità previste dall'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei procedimenti avviati su istanza di parte, per l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia².

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede che in caso di urgenza le pubbliche amministrazioni e i contraenti generali procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti prima citati revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

² Di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni che si limitano a semplificare le verifiche antimafia in relazione agli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dai recenti eventi alluvionali.

ARTICOLO 17, comma 1

Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti

La norma dispone che le risorse del fondo istituito dall'articolo 17, comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, destinate alle imprese dei territori colpiti dall'alluvione, siano impiegate anche a sostegno del trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, oltre che per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione, come già previsto dall'articolo 17.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la norma, estendendo al trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente l'ambito delle attività sostenute dal fondo istituito all'articolo 17, si limita ad ampliare il novero dei beneficiari, fermo restando il limite massimo di spesa costituito dal fondo medesimo.

ARTICOLO 17-bis

Misure compensative in materia di prevenzione incendi

Le norme consentono ai responsabili degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio danneggiati dai recenti eventi calamitosi alluvionali, purché in regola con gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del DPR n. 151 del 2011 (relativi ai controlli di prevenzione incendi e all'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio), di adottare idonee misure di sicurezza equivalenti, atte a compensare il rischio di incendio aggiuntivo. L'idoneità delle predette misure, in relazione al maggior rischio di incendio nell'attività, deve risultare da apposita attestazione, rilasciata da un professionista antincendio. L'attestazione e la

documentazione sono rese disponibili per i controlli di competenza degli organi ispettivi (commi 1 e 2).

Le suddette disposizioni si applicano dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024 (comma 3).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, essendo di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, risultano neutrali sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono ai responsabili degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio danneggiati dagli eventi calamitosi di adottare misure di sicurezza equivalenti, atte a compensare il rischio di incendio aggiuntivo.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle norme in questione.

ARTICOLO 20, comma 4-*bis*

Erogazione spettanze del Fondo di solidarietà comunale

Le norme, inserite nel corso dell'esame in Commissione di merito, autorizzano, per l'anno 2023, il Ministero dell'interno ad erogare in un'unica soluzione le risorse del Fondo di Solidarietà Comunale³ spettanti ai comuni colpiti dai recenti eventi alluvionali.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La relazione tecnica riferita all'emendamento presentato nel corso dell'esame in Commissione afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le risorse sono già disponibili negli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La relazione illustrativa dell'emendamento afferma che la norma ha lo scopo di prevenire eventuali squilibri di cassa nella gestione corrente degli enti locali interessati e che l'erogazione in unica rata tiene luogo delle due previste per il 2023 lasciando però invariato l'ammontare complessivo delle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale spettanti per la medesima annualità.

³ Previsto dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono l'erogazione in unica soluzione delle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale spettanti ai comuni colpiti dai recenti eventi alluvionali nell'anno 2023. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che la relazione tecnica specifica che le risorse in questione sono già disponibili negli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno e che dalla relazione illustrativa si evince che l'erogazione in unica rata tiene luogo delle due previste per il 2023 e che dunque l'anticipazione ha carattere infrannuale.

ARTICOLO 20, comma 4-ter

Utilizzo in deroga della quota libera dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti territoriali colpiti dai recenti eventi alluvionali

Le norme stabiliscono che per l'anno 2023, i comuni colpiti dai recenti eventi alluvionali e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si ricorda che il citato comma stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione, può essere utilizzato, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Si rammenta che un'analogha disposizione è stata introdotta nel corso della crisi pandemica: l'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, ha infatti disposto: “[...] in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.” *(sottolineatura aggiunta)*

Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

La relazione tecnica affermava che alle disposizioni in esame non si ascrivevano effetti finanziari in quanto esse erano esclusivamente dirette a cambiare le priorità nell'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione”.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame, non corredate di relazione tecnica, prevedono che, per l'anno 2023, i comuni colpiti dai recenti eventi alluvionali e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo anche senza rispettare i vincoli posti dell'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, ossia quelli di destinare tale quota ad alcune finalità puntualmente indicate in ordine di priorità⁴. Ciò posto, si osserva che poiché un'analogha disposizione introdotta nel contesto della crisi pandemica (articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020), cui non erano stati ascritti effetti finanziari, prescriveva cautelativamente che la deroga fosse applicata “ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio”, andrebbe valutata l'opportunità di inserire prudenzialmente tale prescrizione anche nel testo della norma ora in esame.

ARTICOLO 20, comma 4-*quater*

Utilizzo in deroga dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti territoriali colpiti dai recenti eventi alluvionali

Le norme stabiliscono che per l'anno 2023, i comuni colpiti dai recenti eventi alluvionali e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto

⁴ Si tratta, in particolare, della copertura dei debiti fuori bilancio; dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, del finanziamento di spese di investimento, del finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente e dell'estinzione anticipata dei prestiti.

2000, n. 267⁵, che vieta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato al sussistere di determinate condizioni.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che, per l'anno 2023, i comuni colpiti dai recenti eventi alluvionali e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che vieta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato al sussistere di determinate condizioni. Tanto premesso, considerato anche che la norma non è corredata di relazione tecnica, andrebbe chiarito se dalla rimozione dei predetti vincoli, posti a presidio della liquidità e più in generale degli equilibri di bilancio degli enti locali, possano derivare conseguenze apprezzabili sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 20, commi da 4-*quinquies* a 4-*octies*

Differimento di termini concernenti i comuni colpiti dai recenti eventi alluvionali e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane

Le norme prorogano, per l'anno 2023, per i comuni colpiti dai recenti eventi alluvionali e per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i seguenti termini:

- dal 31 luglio al 30 settembre il termine di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 che prevede che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provveda con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente le misure necessarie (comma 4-*quinquies*);
- dal 30 settembre al 31 dicembre il termine di cui all'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 che stabilisce che entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate (comma 4-*sexies*);

⁵ Il citato comma 3-*bis* stabilisce che “L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.”

- dal 31 luglio al 15 novembre il termine di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 che prevede, tra l'altro, che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni (comma 4-*septies*);
- di 60 giorni il termine di cui all'articolo 233, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede, tra l'altro, che l'ente locale trasmetta alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto il conto di gestione reso da determinati soggetti quali l'economista, il consegnatario di beni e il tesoriere (comma 4-*octies*);
- di 60 giorni il termine di cui all'articolo 139, comma 1, del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo n. 174 del 2016, che prevede che gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza (comma 4-*octies*).

Gli emendamenti che hanno introdotto le norme non sono corredati di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame prorogano, per gli enti territoriali colpiti dai recenti eventi alluvionali, i termini per alcuni adempimenti legati alla gestione contabile dell'ente quali la comunicazione alla Corte dei conti del conto giudiziale degli agenti che sono tenuti alla sua redazione o la presentazione del Documento unico di programmazione al Consiglio da parte della Giunta. Tanto premesso e considerato che il differimento di tali termini non incide sull'obbligo del rispetto degli equilibri generali di bilancio che grava sugli enti territoriali, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 20-*bis*

Ambito di applicazione

La norma (che riproduce l'articolo 1 del decreto-legge n. 88 del 2023, confluito nel presente decreto con emendamento governativo) disciplina l'ambito di applicazione di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*undecies*, stabilendo che le disposizioni ivi previste si applichino al coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori

delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ricompresi nell'allegato 1.

Inoltre, si estende l'applicazione del presente articolo e degli articoli da *20-ter* a *20-undecies* ad altri territori delle medesime Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non ricompresi nell'allegato 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In tale ipotesi, è previsto che, in caso di interventi in favore del patrimonio danneggiato privato ai sensi dell'articolo *20-sexies* del presente decreto, le misure di favore siano chieste dagli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli stessi eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Si prevede altresì che il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo *20-ter*, sentite le Regioni interessate, previo raccordo con le Amministrazioni centrali competenti, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, trasmetta al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare un elenco aggiornato dei comuni nei quali si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e soccorso, che presentino un nesso di causalità diretta con l'evento di cui all'articolo *20-bis*, anche ai fini delle eventuali valutazioni in ordine all'estensione dell'elenco di cui all'allegato 1.

La norma precisa, infine, che rimangono ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma disciplina l'ambito di applicazione di talune disposizioni del provvedimento in esame (si tratta del presente articolo e degli articoli da *20-ter* a *20-undecies*, ossia delle disposizioni originariamente recate dal DL 5 luglio 2023, n. 88, confluito nel decreto ora in esame). In particolare, si prevede che le disposizioni si applichino al coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ricompresi nell'allegato 1 e agli altri territori non ricompresi nel citato allegato per i quali è stato dichiarato lo stato di

emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

Considerato il carattere ordinamentale delle norme, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, anche in considerazione del fatto che le misure per le quali è previsto un ampliamento dell'area di applicabilità sono comunque configurate come tetto di spesa.

ARTICOLO 20-ter

Commissario straordinario alla ricostruzione

La norma (che riproduce l'articolo 2 del decreto-legge n. 88 del 2023, confluito nel presente decreto con emendamento governativo) prevede la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione per le aree interessate dall'alluvione del maggio 2023, che resta in carica sino al 30 giugno 2024. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011 (il compenso è determinato in una parte fissa e in una parte variabile che non possono, rispettivamente, superare 50 mila euro annui). Fermo restando il limite massimo retributivo previsto dalla normativa vigente nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, il Commissario straordinario, ove nominato tra dipendenti delle medesime amministrazioni pubbliche, in aggiunta al suddetto compenso, conserva il trattamento economico, fisso e continuativo, e accessorio dell'amministrazione di appartenenza (comma 1).

Il comma 1 dispone, inoltre, che resta fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto legge n. 78/2010. Tale disposizione prevede, in particolare, che nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta⁶.

Viene, inoltre, disposta la costituzione di una struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni sino alla data di cessazione del relativo incarico (comma 2).

Viene quindi disciplinato il passaggio dalla gestione emergenziale della Protezione civile a quella del Commissario straordinario di determinate attività e delle relative risorse (comma 3).

⁶ La norma richiamata prevede, altresì, che non rientrano tra i suddetti incarichi quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra i suddetti incarichi quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Alla struttura di supporto è assegnato personale dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, nel limite di 60 unità. Detto personale è posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto o altra posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per il personale militare assegnato alla struttura di supporto è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico, riferito all'incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Nei limiti di spesa di cui al comma 6 è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse. (comma 4). La struttura di supporto può avvalersi altresì di un massimo di 5 esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 150.000 annui lordi, per un importo *pro capite* annuo lordo non superiore a euro 50.000 (comma 5). Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto è autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (comma 6). Tra le funzioni del Commissario straordinario è previsto, tra l'altro, che lo stesso definisca la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili sulla contabilità speciale (comma 7, lett. b)) e gestisca la medesima contabilità speciale (comma 7, lett. e)).

La norma individua puntualmente gli interventi effettuabili nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla suddetta contabilità speciale (comma 7, lett. c)).

Per l'esercizio delle sue funzioni il Commissario straordinario può avvalersi, anche, delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della Difesa, e degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni è autorizzata la spesa massima di euro 11.000.000 per il 2023 (comma 8).

Il Commissario straordinario alla ricostruzione si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di sub-commissari. I sub-commissari operano in stretto raccordo con il commissario straordinario e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni

di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 9).

Il sub-commissario può avvalersi di una struttura tecnica che opera in stretto raccordo con la struttura di supporto al commissario. Il sub-commissario può istituire un comitato istituzionale per la ricostruzione che presiede e al quale partecipano i sindaci dei comuni e loro unioni, i presidenti delle province e i sindaci delle città metropolitane territorialmente interessati (comma 9-*bis*).

Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e ai relativi oneri, pari a euro 16.000.000 per il 2023 e a euro 5.000.000 per il 2024, si provvede:

- quanto a euro 16.000.000 per il 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico giustizia iscritte⁷ nello stato di previsione del Ministro dell'interno. Con DPCM, la suddetta riduzione è ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno (comma 10, lett. *a*));
- quanto a euro 5.000.000 per il 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili⁸ (comma 10, lett. *b*)).

Il comma 12 disciplina il subentro dell'autorità competente in via ordinaria, al termine della gestione del Commissario straordinario, nella gestione degli interventi e nella titolarità della contabilità speciale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁷ Ai sensi dell'art. 2, comma 7, lett. a), del decreto legge n. 143/2008.

⁸ Di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Spese di funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario (comma 6)	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00	5,00		
Risorse destinate alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario (comma 8)	11,00				11,00				11,00			
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo unico giustizia (comma 10, lett. a))	16,00				16,00				16,00			
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 10, lett. b))		5,00				5,00				5,00		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce quanto segue.

In merito al comma 1, essa rammenta che il trattamento economico del commissario straordinario, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche è costituito, in parte, da una componente a carico dell'Amministrazione di appartenenza, pari al trattamento economico (fisso, continuativo e accessorio) in godimento in altra parte, dal trattamento previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, fermi rimanendo i limiti retributivi di legge.

I maggiori oneri discendenti, come sopra esposto, dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 sono quantificati in un importo massimo di 100.000 euro a cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell'Amministrazione pari a 32.700 euro per un totale di 132.700 euro (per la parte fissa e per quella variabile correlata al raggiungimento degli obiettivi) per 12 mesi. Tali importi trovano copertura, per gli anni 2023 e 2024, nelle risorse, pari a euro 5.000.000, di cui al comma 6.

Il comma 2 si limita a regolare il procedimento di costituzione di un organo amministrativo, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 possiede natura procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo al comma 4, l'onere massimo complessivo di spesa per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ipotizzando che le 60 unità di personale facente parte della struttura di supporto siano tutte militari, è stimato in euro 864.000, assumendo prudenzialmente un accessorio pari a circa il doppio di quello previsto per il personale civile.

In particolare si ipotizza prudenzialmente un onere mensile *pro capite* massimo di euro 2.400, per un onere mensile riferito alle 60 unità di euro 144.000. Ciascun esercizio finanziario previsto dalla norma (2023 e 2024) è interessato della corresponsione del suddetto trattamento per 6 mensilità ciascuno.

Le ulteriori spese della struttura di supporto sono riferite a:

- oneri di missione relativi al personale impiegato nella struttura di supporto;
- spese generali correlate al funzionamento della struttura di supporto;
- compensi degli esperti.

La quantificazione degli oneri di missione tiene conto: di un impiego di circa il 15% della forza organica della struttura per una settimana al mese e del ristoro degli oneri di spesa sostenuti per le spese di viaggio, spese relative al vitto ed alloggio ed indennità di missione. Per quanto precede, la spesa mensile presunta in ragione del 15% della forza è quantificata in euro $2.500 \times 10 =$ euro 25.000 al mese. La spesa presunta per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è di euro 150.000.

L'importo complessivo delle spese della struttura di supporto (sintetizzato nella tabella a seguire) ivi incluso il compenso del Commissario, è stimato in euro 5.000.000 per ciascun anno del biennio 2023-2024 ed è coperto dallo stanziamento di cui al comma 6.

(euro)

	Onere per esercizio finanziario
Oneri di missione	150.000
Esperti	75.000
Spese generali	3.844.650
Compenso Commissario	66.350
Accessorio personale	864.000
Totale	5.000.000

Gli importi sono riferiti a ciascun e.f. 2023 e 2024 per il quale la relativa proiezione temporale dell'onere è fissata in 6 mensilità.

In merito al comma 7 la relazione tecnica riferisce che le relative disposizioni delineano le competenze del Commissario straordinario alla ricostruzione, nel limite delle disponibilità nella contabilità speciale a lui intestata e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 consente l'avvalimento in via convenzionale da parte del Commissario straordinario di altre amministrazioni pubbliche. La disposizione determina eventuali nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stimati prudenzialmente pari a euro

11.000.000 e tiene conto del lavoro straordinario effettuato da un contingente di circa 80 unità di personale, nei limiti annui di 750 ore, e del potenziale avvalimento di una apposita *Task Force* stimata in circa 600 unità.

Il comma 9 non determina oneri in quanto per i sub commissari non è prevista la corresponsione di compensi, gettoni rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 12 riveste carattere procedurale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma disciplina la procedura per la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione per le aree interessate dall'alluvione del maggio 2023 (con incarico fino al 30 giugno 2024) al quale viene riconosciuto un compenso massimo annuo di euro 100.000 (euro 132.700 lordo Stato, in base a quanto precisato dalla relazione tecnica) che, qualora sia un dipendente pubblico, fermo restando il limite massimo retributivo previsto nelle pubbliche amministrazioni, si aggiunge al trattamento economico complessivo già in godimento da parte dello stesso presso l'amministrazione di appartenenza (comma 1). Viene, inoltre, disposta la costituzione di una struttura di supporto al Commissario (comma 2), presso la quale è assegnato, nel limite di 60 unità, personale in mobilità da altre pubbliche amministrazioni, con la previsione, in caso di collocamento fuori ruolo, dell'indisponibilità di un numero di posti equivalenti dal punto di vista finanziario nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Per il personale militare eventualmente assegnato alla Struttura è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza, e riconoscimento allo stesso di un trattamento accessorio aggiuntivo a carico della gestione commissariale. Viene demandata al provvedimento istitutivo della Struttura di supporto la determinazione, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, delle dotazioni finanziarie e strumentali e di personale, necessarie al funzionamento della medesima Struttura (comma 4). Quest'ultima può avvalersi, inoltre, di un massimo di 5 esperti o consulenti, anche esterni alla pubblica amministrazione, con compenso onnicomprensivo complessivo non

superiore a euro 150.000 annui lordi, per un importo *pro capite* annuo lordo non superiore a euro 50.000 (comma 5). Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della Struttura di supporto è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (comma 6). Il Commissario straordinario può avvalersi, inoltre, su base convenzionale, di altri organismi pubblici e a tal fine viene autorizzata la spesa di euro 11.000.000 per il 2023 (comma 8). È prevista, altresì, la nomina di sub commissari regionali ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 9). È previsto che il sub-commissario possa avvalersi di una struttura tecnica e che possa istituire un comitato istituzionale per la ricostruzione che presiede e a cui partecipano i sindaci dei comuni e loro unioni, i presidenti delle province e i sindaci delle città metropolitane territorialmente interessati (comma 9-*bis*).

Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e ai relativi oneri, pari a euro 16.000.000 per il 2023 e a euro 5.000.000 per il 2024, si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico giustizia riferite al Ministro dell'interno (comma 10, lett. *a*) e del Fondo esigenze indifferibili (comma 10, lett. *b*). La relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dei suddetti importi dettagliando le singole voci dell'onere. Al riguardo, premesso che alla luce dei suddetti elementi gli importi degli oneri appaiono complessivamente confermabili e verificabili, si rileva comunque l'opportunità di acquisire i parametri sottostanti la stima della componente "Spese generali" degli oneri relativi alla Struttura di supporto, che rientrano nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 (euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024) e che la relazione tecnica indica in complessivi euro 3.844.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. In merito alla quantificazione degli oneri per avvalimento convenzionale di personale di altre amministrazioni pubbliche, pur considerando che tali oneri risultano limitati all'entità della relativa autorizzazione di spesa (euro 11.000.000 per il 2023), appare opportuno acquisire chiarimenti in merito a quanto riferito dalla relazione tecnica circa la loro stima. In particolare, pur prendendo atto che tale onere viene determinato dalle prestazioni di lavoro straordinario che il personale pubblico in avvalimento convenzionale sarà

chiamato ad effettuare a supporto del Commissario straordinario, andrebbe chiarita l'entità del contingente complessivo di tale personale e l'importo orario riconosciuto allo stesso.

La relazione tecnica, infatti, riferisce che il lavoro straordinario sarà effettuato da un contingente di circa 80 unità di personale, nei limiti annui di 750 ore (senza indicare l'importo orario della prestazione di lavoro straordinario) e che, inoltre, verrà utilizzata un'apposita *Task Force*, stimata di circa 600 unità, in merito alla quale non vengono precisate le modalità del relativo impiego.

Riguardo alla possibilità riconosciuta al subcommissario di avvalersi di una struttura tecnica e di istituire un comitato istituzionale per la ricostruzione, appare necessario che il Governo assicuri che da tale disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ferma restando che potrebbe essere valutata l'opportunità di inserire prudenzialmente nel testo un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che le lettere *a)* e *b)* del comma 11 dell'articolo 20-*ter* provvedono agli oneri derivanti dal compenso del Commissario straordinario per la ricostruzione, dalle spese di funzionamento della struttura di cui quest'ultimo può avvalersi, nonché dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni centrali dello Stato e i relativi organismi *in house*, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, tramite le seguenti modalità:

- con riferimento agli oneri relativi al 2023, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a)* del comma 10, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge n. 143 del 2008, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno;

- con riferimento agli oneri relativi al 2024, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b)* del comma 10, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si rileva che le risorse di cui si prevede la riduzione sono quelle affluite al Fondo unico giustizia⁹ in conseguenza di provvedimenti di

⁹ Tale Fondo ha natura rotativa ed è gestito da Equitalia Giustizia Spa.

sequestro penale o amministrativo, presenti su conti correnti o depositi a risparmio, che costituiscono le cosiddette risorse "liquide" del Fondo stesso¹⁰.

Secondo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 7, lettere da *a)* a *c)*, del decreto-legge n. 143 del 2008, e dal relativo provvedimento attuativo¹¹, una parte delle predette risorse¹² è infatti riassegnata, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e nel rispetto delle quote annualmente stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei termini seguenti:

- in misura non inferiore a un terzo ciascuno, al Ministero dell'interno, per lo svolgimento delle attività relative alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Ministero della giustizia, per il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
- per la parte restante, all'entrata del bilancio dello Stato, cui restano conseguentemente acquisite.

Il comma *7-bis* dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 143 del 2008 prevede comunque la possibilità, in caso di urgenti necessità dei Ministeri dell'interno e della giustizia, di modificare la misura percentuale della predetta riassegnazione di risorse. Al riguardo, si rileva infatti che i decreti del Presidente della Repubblica finora emanati hanno sempre previsto la destinazione del 49 per cento ciascuno al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia e del restante 2 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.

Come emerge dai dati riportati nel sito *internet* del Fondo unico giustizia, al 30 giugno 2023 le risorse "liquide" in esso allocate ammontano a circa 2,8 miliardi di euro, di cui circa 2,44 miliardi complessivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato dal 2009, primo anno di operatività del Fondo stesso.

¹⁰ Tale definizione compare nel sito *internet* del Fondo unico giustizia. Dalle risorse "liquide" si distinguono le risorse cosiddette "non liquide", consistenti, ad esempio, in depositi di titoli, gestioni collettive del risparmio o contratti assicurativi.

¹¹ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, recante regolamento di attuazione dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di Fondo unico giustizia.

¹² Si tratta, in particolare, di una percentuale non superiore al 30 per cento delle risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, elevabile fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 2, commi 7, alinea, e *7-quater*, del decreto-legge n. 143 del 2008.

Più in particolare, dal disegno di legge recante il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, attualmente all'esame del Senato (S. 791), si ricava che sul capitolo 2414 dello stato di previsione dell'entrata¹³, su cui affluiscono le risorse del Fondo unico giustizia da riassegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, sono iscritti circa 200 milioni di euro.

In tale quadro, si osserva preliminarmente che le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui si prevede la riduzione per l'anno 2023, non rientrano nella procedura di "stabilizzazione" prevista dall'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009, che consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e, corrispondentemente, in quello dell'entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, in ragione della dinamica stabile assunta nel corso del tempo dalle predette entrate, tale da consentire la programmazione della spesa ad esse correlata.

In considerazione di ciò, e tenuto in particolare conto della tempistica occorrente per l'adozione sia dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle determinazione delle risorse spettanti ai Ministeri dell'interno e della giustizia per l'anno 2023, sia del conseguente decreto recante le variazioni di bilancio necessarie ai fini della concreta riassegnazione delle risorse stesse, appare utile acquisire dal Governo maggiori delucidazioni in ordine al meccanismo in forza del quale le risorse oggetto di riduzione sono state iscritte per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'interno e al loro esatto ammontare, chiarendo in particolare se queste ultime facciano riferimento alle entrate registrate a consuntivo sul capitolo 2414 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2022, come risultanti dal Rendiconto generale dello Stato da ultimo presentato alle Camere, da riassegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 143 del 2008.

La norma di copertura in commento prevede, inoltre, che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 7,

¹³ Tale capitolo è denominato "Risorse del fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181" e risulta suddiviso in sette articoli.

del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di 16 milioni di euro per l'anno 2023 sarà ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno. Tale previsione sembrerebbe peraltro doversi interpretare alla luce di quanto riportato nella relazione tecnica, ove si precisa che in sede di adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si terrà conto del necessario ristoro delle risorse anticipate, a fini di copertura della disposizione in esame, a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, nel rammentare che la dotazione iniziale del Fondo per esigenze indifferibili per l'anno 2024 è di circa 140,7 milioni di euro, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo per tale annualità.

ARTICOLO 20-*quater*

Istituzione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione

La norma (che riproduce l'articolo 3 del decreto-legge n. 88 del 2023, confluito nel presente decreto con emendamento governativo) istituisce la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Questa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dai presidenti delle regioni e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia (UPI) e da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione Nazionale comuni italiani (ANCI). Ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati (comma 1). Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate (comma 2). La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione nell'integrazione tra le misure di ricostruzione, nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione e nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma precisando che ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati, con la conseguenza che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alle funzioni della Cabina di coordinamento (comma 3), la relazione tecnica riferisce che tale disposizione, di carattere ordinamentale, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, disciplinandone la composizione e le funzioni. La norma prevede che la Cabina di coordinamento operi senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed esclude espressamente la corresponsione ai componenti della stessa di emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Al riguardo, pur considerato quanto affermato dalla relazione tecnica, a conferma della neutralità finanziaria della norma, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti a suffragare tale condizione di invarianza finanziaria con specifico riferimento alle funzioni attribuite al nuovo organismo e, pertanto, alle strutture tecniche e amministrative che saranno chiamate a supportare l'attività dello stesso (comma 3).

ARTICOLO 20-*quinquies*

Fondo per la ricostruzione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche

La norma (che riproduce l'articolo 4 del decreto-legge n. 88 del 2023, confluito nel presente decreto con emendamento governativo) istituisce¹⁴ il Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpito dai recenti alluvionali, con uno stanziamento di 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 300 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 1).

¹⁴ Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al Fondo affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità e il profilo temporale indicato al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rinvenienti dalle riduzioni di cui al comma 7, per l'importo di 108.496.989 euro (comma 2). Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato n. 1, del presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi di norme vigenti¹⁵ sono revocate rispetto alle finalità indicate in specifici DPCM¹⁶ e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei Fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese¹⁷, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, pari a 300.000.000 di euro per l'anno 2023, 450.000.000 di euro per l'anno 2024, 641.503.011 di euro per l'anno 2025. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale (comma 3).

Al Commissario straordinario di cui all'articolo 2 è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 a cui si aggiungono le eventuali risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori oggetto delle attività di ricostruzione previste dal presente decreto (comma 4).

Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione di cui all'articolo 2, comma 10, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza (comma 5).

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 (comma 6).

Il comma appena citato ha istituito un fondo con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 per il finanziamento di opere la cui realizzazione è ritenuta indifferibile.

¹⁵ Sono richiamate due disposizioni:

- l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che reca la disciplina delle somme destinate al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;
- l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che tratta delle somme destinate al finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.

¹⁶ Sono richiamati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017.

¹⁷ Si tratta dei Fondi previsti dai già richiamati articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Agli oneri di cui al comma 2 non coperti ai sensi del comma 3, pari ad euro 108.496.989 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il DPCM 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017 (comma 7).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Fondo ricostruzione (comma 1)	500	300	200		500	300	200		500	300	200	
Fondo ricostruzione – somme ex comma 7 (comma 2)	108,5				108,5				108,5			
Fondo ricostruzione – somme ex comma 3 (comma 2)	300	450	641,5		300	450	641,5		300	450	641,5	
Maggiori entrate extratributarie												
Revoca somme in conto residui (comma 3)	300	450	641,5									
Minori spese in conto capitale												
Revoca somme in conto residui (comma 3)					300	450	641,5		300	450	641,5	
Riduzione fondo per l'avvio di opere indifferibili (comma 6)	500	300	200		500	300	200		500	300	200	
Riduzione risorse MEF per finanziamento investimenti (comma 6)	500	300	200		500	300	200		500	300	200	

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce il Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, su cui affluiscono le somme rivenienti dalle fonti di finanziamento di seguito indicate.

In primo luogo, si tratta delle risorse derivanti dalla revoca e riassegnazione di somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato n. 1, del presente decreto, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi di norme vigenti volte a favorire la realizzazione di investimenti.

In particolare, la procedura di riassegnazione delle risorse si svolge sostanzialmente secondo le seguenti modalità:

- con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, i residui sono trasferiti dai capitoli di spesa in cui, per effetto della ripartizione ora revocata, erano state allocate le risorse, al conto residui dei Fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (ossia al conto residui dei medesimi Fondi da cui erano state originariamente attinte le risorse oggetto del riparto ora revocato);
- i residui stessi sono mantenuti in bilancio per essere versati di anno in anno all'entrata del bilancio dello Stato, secondo gli importi indicati dalla norma e corrispondenti all'originario profilo di spesa dei residui medesimi¹⁸;
- le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate in ciascun anno, per i predetti importi, al Fondo per la ricostruzione.

In secondo luogo si tratta delle risorse derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legge n. 50 del 2022 destinate al finanziamento di opere la cui realizzazione è ritenuta indifferibile.

Infine, si tratta delle risorse derivanti dalla riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo destinato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il DPCM 21 luglio 2017.

Ciò posto, in merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire informazioni dal Governo sui programmi di investimento finanziati a valere sui Fondi oggetto di riduzione, con particolare riguardo alla loro concreta realizzabilità alla luce delle riduzioni disposte. Infatti, da un lato, tali riduzioni risultano in alcuni casi di importo non trascurabile - come risulta dalla

¹⁸ Pari a pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, 450 milioni di euro per l'anno 2024, 641,503 milioni di euro per l'anno 2025.

tabella allegata al presente dossier, che evidenzia in ordine decrescente, l'ammontare delle riduzioni disposte in euro e in valori percentuali rispetto al totale delle riduzioni medesime - dall'altro, le medesime riduzioni, essendo effettuate con il medesimo profilo temporale previsto per la spesa a legislazione vigente, incidono su risorse che non sarebbero rimaste inutilizzate, ma che, secondo le previsioni di bilancio, avrebbero dovuto essere effettivamente erogate per le originarie finalità, secondo la medesima tempistica ora prevista per le nuove finalità di spesa. Si consideri, ad esempio, la riduzione di importo maggiore risultante dalla predetta tabella, che contribuisce alla copertura in esame per oltre il 32 per cento, ossia quella relativa al sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell'articolo 20-*quinquies* individua le ulteriori risorse che, per un ammontare complessivo di 1.391.503.011 euro, affluiscono ad integrazione della dotazione iniziale del Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, istituito dal comma 1 del medesimo articolo. Tali risorse di conto capitale consistono, in particolare, nelle somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, come indicate nell'allegato 1-*bis* annesso al presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate in esito al riparto dei Fondi per il finanziamento di investimenti di cui, rispettivamente, agli articoli 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Nel rinviare a quanto in precedenza esposto in merito ai profili di quantificazione circa il meccanismo di riassegnazione delle predette risorse, appare necessario acquisire dal Governo una conferma circa la qualificazione delle risorse medesime come residui cosiddetti "di stanziamento", che dal punto di vista contabile - come stabilito dall'articolo 36, secondo comma, del regio decreto n. 2440 del 1923¹⁹ - corrispondono a spese in conto capitale stanziato a bilancio e per le quali, alla chiusura dell'esercizio finanziario, non si è ancora perfezionato il relativo impegno, ciò al

¹⁹ Recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato".

fine di escludere che il loro utilizzo possa pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Si rileva, inoltre, che il comma 6 dell'articolo 20-*quinquies* provvede alla copertura degli oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, derivanti dal precedente comma 1, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Al riguardo, si fa presente che il citato comma 7 dell'articolo 26 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026.

In proposito, si segnala che il citato Fondo è iscritto sul capitolo 7492 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, dalle disponibilità del capitolo stesso per l'anno 2023 è già stato detratto l'importo ad esso imputato per finalità di copertura dalla disposizione in esame.

Ciò premesso, preso atto della disponibilità delle risorse individuate a copertura, sarebbe opportuno acquisire dal Governo una conferma, da un lato, in merito all'effettiva disponibilità delle risorse per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso, e, dall'altro, circa il fatto che l'utilizzo delle predette risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle stesse, anche in considerazione del fatto che al predetto Fondo possono accedere, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche, gli interventi finanziati con risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, nonché ulteriori interventi prioritari indicati dalla

norma istitutiva del Fondo, a partire da quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019.

Si segnala, inoltre, che il successivo comma 7 del medesimo articolo 20-*quinquies* prevede, per un importo pari a 108.469.989 euro per l'anno 2023, alla copertura degli oneri derivanti dalle ulteriori risorse che affluiscono al citato Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 20-*quinquies*. A tal fine si dispone la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7759²⁰ dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017. Al riguardo, preliminarmente si rappresenta che l'articolo 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Il medesimo comma 140 prevede, inoltre, che l'utilizzo del predetto fondo sia disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. In tale ambito, si osserva che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, ha quindi disposto la ripartizione delle risorse del predetto fondo tra le amministrazioni centrali dello Stato.

Da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata alla data di pubblicazione del decreto-legge n. 88 del 2023, il cui articolo 4, comma 7, è stato trasfuso

²⁰ Il citato capitolo 7759, denominato "Somme da trasferire all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi connessi al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale", come si evince dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, reca uno stanziamento di competenza di 229.972.531 euro per l'anno 2023, di 290.561.755 euro per l'anno 2024 e di 270.353.141 euro per l'anno 2025

nella disposizione in esame, si rileva che dalle disponibilità del capitolo 7759 per l'anno 2023 è già stato detratto l'importo ad esso imputato per la copertura della disposizione in esame. Ciò premesso, preso atto della disponibilità delle risorse individuate a copertura, andrebbe nondimeno acquisita dal Governo una conferma in merito al fatto che l'utilizzo delle medesime risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle stesse.

ARTICOLI 20-*sexies* e 20-*septies*

Ricostruzione privata

Le norme (che riproduce gli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 88 del 2023, confluito nel presente decreto con emendamento governativo) disciplinano la ricostruzione privata e la relativa procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi.

Si dispone in particolare che il Commissario straordinario nei limiti delle risorse finanziarie assegnate sulla contabilità speciale a lui intestata provvede con proprie ordinanze ad individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato.

Con le predette ordinanze, il Commissario tra l'altro distingue la tipologia di intervento e di immobile, stabilisce gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici (articolo 20-*sexies*, comma 1).

Le norme stabiliscono che il Commissario dispone con decreti la concessione di contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, per far fronte alle tipologie di intervento (elencate nella disposizione medesima) direttamente conseguenti agli eventi metereologici di cui all'articolo 1 nei territori di cui al medesimo articolo (articolo 20-*sexies*, comma 3).

Si ricorda che l'articolo 20-*quinquies*, comma 1 del decreto in esame dispone l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025. Il successivo comma 4 prevede che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 nonché le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori oggetto del presente decreto.

Si prevede inoltre l'obbligo di inserire, nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino, la clausola di tracciabilità finanziaria, la cui violazione determina la perdita totale del contributo erogato (articolo 20-*sexies*, comma 4).

Per gli interventi di parte corrente di cui all'articolo 20-*sexies* in esame è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112/2008 (articolo 20-*sexies*, comma 6).

Con riferimento alla procedura di concessione e erogazione dei contributi (articolo 20-*septies*) si dispone quanto segue.

- L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al Comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio una serie di documenti elencati dalla norma (articolo 20-*septies*, comma 1).
- All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio ovvero procede alla verifica dei titoli presentati (articolo 20-*septies*, comma 2).
- Il Comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche (articolo 20-*septies*, comma 3).
- Il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione (articolo 20-*septies*, comma 4).
- Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quinques*, comma 1 (articolo 20-*septies*, comma 5).

Si dispone che i Comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 20-*septies*, comma 8).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Autorizzazione di spesa per interventi di parte corrente relativi alla ricostruzione privata (articolo 20- <i>sexies</i> , comma 6)	120				120				120			
Maggiori entrate extra-tributarie												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'art. 61, c. 23, del D.L. 112/2008, che restano acquisite all'erario	120											
Minori spese correnti												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'art. 61, c. 23, del D.L. 112/2008, che restano acquisite all'erario					120				120			

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme, evidenziando in particolare che il potere regolatorio e concessorio del Commissario straordinario viene esercitato nei limiti delle effettive disponibilità nella contabilità speciale allo stesso intestata e che le disposizioni non impongono il riconoscimento di benefici economici. Inoltre essa precisa quanto segue. Con riferimento all'articolo 20-*sexies*, comma 6, che autorizza la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023 per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo, la RT afferma che le risorse utilizzate a copertura per euro 120 milioni per l'anno 2023, derivanti dall'anticipo delle somme del Fondo unico di giustizia sono, state calcolate con un criterio prudenziale che tiene conto solo delle risorse ritenute "a basso rischio" di revoca successiva, ulteriormente ridotte di un'aliquota percentuale che abbatte l'ammontare complessivo potenzialmente attribuibile.

Inoltre in merito al potere regolatorio e concessorio del Commissario straordinario (articolo 20-*sexies*, comma 3) la RT afferma che questo viene esercitato nei limiti delle effettive disponibilità nella contabilità speciale allo stesso intestata. Pertanto la disposizione ha natura meramente ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda la procedura di concessione ed erogazione del contributo (articolo 20-*septies*) la RT afferma che le disposizioni non riconoscono alcun diritto al contributo, ma

regolano il procedimento da osservare per la concessione, in ipotesi riconoscibili, dei relativi contributi assumendo per l'effetto carattere ordinamentale e non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione agli oneri correlati alla struttura di supporto del Commissario straordinario, la RT rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 20-ter.

Con riferimento agli oneri relativi all'azione istituzionale dei Comuni, la RT fa presente che la disposizione regola le funzioni amministrative da svolgere con le risorse previste a legislazione vigente. In particolare, i compiti affidati ai comuni, precisa la RT, sono svolti con la collaborazione della Struttura commissariale, che assicura il necessario coordinamento con gli enti locali, con le associazioni ed i professionisti incaricati delle procedure amministrative. La RT afferma che le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme disciplinano la ricostruzione privata (articolo 20-sexies) e la relativa procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi (articolo 20-septies). In particolare, le norme attribuiscono al Commissario straordinario il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio privato danneggiato e di disporre l'erogazione del contributo nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale allo stesso intestata. Inoltre, per gli interventi di parte corrente di cui all'articolo 20-sexies in esame è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023.

Si prevede inoltre che il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, proceda con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi (articolo 20-septies, comma 5).

Non si formulano osservazioni in relazione al potere regolatorio e concessorio del Commissario straordinario in quanto, come disposto dalla norma e affermato dalla RT, questo è esercitato nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Con riferimento agli oneri correlati alla struttura di supporto del Commissario straordinario, si rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 20-ter del provvedimento in esame.

Con riferimento alla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, le norme affidano ai Comuni il compito di ricevere le domande, di effettuare l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti e di eseguire le verifiche sulla spettanza del contributo e il calcolo del relativo importo. A seguito dell'esito positivo delle verifiche e dei controlli, il procedimento si conclude con il decreto di concessione del Commissario straordinario (articolo 20-*septies*, commi 1-4). È inoltre prevista una specifica clausola di invarianza, in base alla quale i Comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto risulta dalla RT secondo cui i compiti affidati ai comuni sono svolti con la collaborazione della Struttura commissariale, che assicura il necessario coordinamento con gli enti locali, con le associazioni ed i professionisti incaricati delle procedure amministrative.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell'articolo 20-*sexies*, nell'autorizzare la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023 destinata a finanziare gli interventi di ricostruzione privata di cui al medesimo articolo 20-*sexies*, provvede al relativo onere mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia SpA, intestate al Fondo unico di giustizia istituito dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Al riguardo si ricorda in via generale che il citato fondo è disciplinato dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, che individua le somme che vi affluiscono derivanti da procedimenti giudiziari di varia natura, da provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative e dagli utili conseguiti attraverso la gestione finanziaria del Fondo stesso.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 2009, recante il regolamento di attuazione del citato articolo 2, prevede, all'articolo 6, che l'ente gestore di tali risorse, Equitalia

Giustizia Spa, versi all'entrata del bilancio dello Stato²¹, entro trenta giorni, le somme per le quali sussistono i requisiti per il loro incameramento, nonché, con cadenza trimestrale, le quote delle risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo che si rendono disponibili per massa, in base a criteri statistici e di rotatività, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 7, del medesimo articolo 2, in una percentuale non superiore al 30 per cento del totale delle somme liquide, elevabile fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici riguardanti la probabilità di restituzione o confisca delle risorse affluite nel Fondo.

Il predetto comma 7, come già illustrato, prevede che tale ultima quota delle risorse intestate al Fondo sia destinata al Ministero dell'interno²², al Ministero della giustizia e all'entrata del bilancio dello Stato.

Equitalia Giustizia anticipa allo Stato una percentuale delle risorse liquide sequestrate in funzione della rotatività del Fondo dovuta alla dinamica delle entrate, costituite dai sequestri, e dalle uscite per confisca e dissequestri.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita alla disposizione in esame precisa che le risorse utilizzate con finalità di copertura derivano dall'anticipo delle somme del Fondo unico di giustizia e sono state calcolate con un criterio prudenziale che tiene conto solo delle risorse ritenute a basso rischio di revoca successiva e applicando un'ulteriore riduzione di un'aliquota percentuale che abbatte l'ammontare complessivo potenzialmente attribuibile.

In proposito, nel ribadire che il disegno di legge di rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, in corso di esame al Senato (AS 791), prevede, sugli articoli di entrata afferenti al capitolo 2414 dello stato di previsione dell'entrata, risorse per un ammontare pari a 201.176.404,68 euro²³, appare opportuno che il Governo anzitutto assicuri anzitutto l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura, indichi l'entità delle risorse

²¹ Capitolo 2414 Risorse del fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181.

²² Per l'utilizzo di tali risorse a copertura di oneri derivanti dal decreto in esame, si rinvia alle osservazioni riferite ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 20-ter, comma 11, lettera a).

²³ La ripartizione delle somme versate negli articoli afferenti al capitolo 2414 dello stato di previsione dell'entrata è la seguente: 25.775,43 euro per l'articolo 1; 159.934.860,62 euro per l'articolo 2; 41.215.768,63 euro per l'articolo 3.

complessive intestate al Fondo unico di giustizia che si prevede saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia nell'esercizio finanziario 2023 in base all'articolo 2, del decreto-legge n. 143 del 2008²⁴ e, infine, precisi se l'utilizzo delle stesse sia suscettibile di incidere sull'ammontare delle risorse di cui si prevede la riassegnazione ai Ministeri dell'interno e della giustizia, secondo quanto disposto dal citato comma 7 dell'articolo 2, anche considerando che tali risorse sono utilizzate a fini di copertura dall'articolo 20-ter, comma 10, lettera a), del presente provvedimento.

ARTICOLO 20-octies

Ricostruzione pubblica

Le norme (che riproduce l'articolo 7 del decreto-legge n. 88 del 2023, confluito nel presente decreto con emendamento governativo) disciplinano il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziata e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'IVA, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture direttamente danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi.

In particolare, nella disposizione si fa riferimento:

- a) a immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, a edilizia residenziale pubblica, a infrastrutture sportive, a strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché a edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di Polizia, a immobili demaniali, a strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e a chiese e a edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici, di interesse storico-artistico;
- b) a opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
- c) ad archivi, musei e biblioteche, ivi compresi i materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario;
- d) a edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private.

Nei limiti delle risorse stanziata, il Commissario straordinario provvede a predisporre e approvare i seguenti piani speciali comprensivi di quantificazione e finanziamento in base alle risorse disponibili:

- a) un piano speciale delle opere pubbliche danneggiate;
- b) un piano speciale dei beni culturali danneggiati;
- c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture e di

²⁴ Si ricorda che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022 di ripartizione in capitoli l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 prevede sul capitolo 2414 dello stato di previsione dell'entrata uno stanziamento di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio.

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela degli ecosistemi e della biodiversità, nei limiti delle risorse specificatamente finalizzate allo scopo;

d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario;

e) un piano speciale per le infrastrutture stradali, con l'individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo unico ANAS sulle risorse della contabilità speciale (commi 1 e 2).

Gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che ciò sia impossibile per ragioni oggettive. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità (comma 3).

Vengono altresì definite le modalità di approvazione dei suddetti piani e dei progetti esecutivi nonché dei decreti di concessione dei contributi, che sono erogati, unitamente alle spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione, in via diretta, tenendo conto di quanto già realizzato nell'ambito della gestione emergenziale. Il Commissario può individuare gli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario inoltra i progetti esecutivi ai soggetti attuatori, al fine di espletare le procedure di gara (commi 4-8).

Il monitoraggio dei finanziamenti avviene sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 229/2011 nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti, sul Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (comma 9).

Si applicano le disposizioni della Parte II, titolo IV, del 77/2021 recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture - senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o delle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 - alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi calamitosi (comma 10): si rammenta che a dette norme non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione, il commissario *ad acta*, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo qualora nell'esercizio delle funzioni il Commissario straordinario rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un ente territoriale interessato, viene individuato nel medesimo Commissario straordinario alla ricostruzione. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario *ad acta* sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti (commi 11 e 12).

Vengono infine disciplinati i rapporti tra il Commissario straordinario alla ricostruzione e altri Commissari straordinari (comma 13).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno lo scopo di regolare la ricostruzione del patrimonio pubblico.

In particolare, la RT afferma che:

- in relazione al comma 3, che dispone l'utilizzabilità dei fondi destinati alla ricostruzione nel caso in cui la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le disposizioni non provvedono all'individuazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, né impongono il finanziamento degli interventi che dovessero essere individuati dal Commissario straordinario, potendo lo stesso operare nei limiti delle disponibilità della contabilità speciale. Dette disposizioni, pertanto, si limitano a regolare alcune funzioni commissariali, assumendo carattere ordinamentale e non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica;
- riguardo al comma 4, che regola il procedimento di approvazione dei piani per la ricostruzione, essendo l'esecuzione degli stessi subordinata all'esistenza di risorse finalizzate a tal scopo, la disposizione assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- con riferimento al comma 6, che disciplina l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Commissario straordinario, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- relativamente al comma 7, che prevede l'erogazione in via diretta dei contributi per la ricostruzione pubblica e per le spese connesse alle residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione, le disposizioni regolano soltanto le modalità di erogazione dei contributi riconoscibili e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- per quanto attiene al comma 8, che devolve al Commissario il compito di inoltrare i progetti esecutivi ai soggetti attuatori al fine di espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi, la disposizione non riconosce un diritto al contributo, ma regola soltanto le modalità di affidamento dei contratti per la ricostruzione, suscettibili di essere posti a base di gara soltanto al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, *in primis* l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, la disposizione assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- riguardo al comma 11, che detta disposizioni atte a superare eventuali atti di dissenso o opposizione degli enti locali rispetto all'esercizio delle funzioni del Commissario, che potrebbero ostacolare l'attuazione degli interventi, le stesse, di carattere ordinamentale, non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica;
- relativamente al comma 12, che consente al Consiglio dei ministri la nomina, con oneri a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti, di un commissario *ad acta* individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione per la realizzazione delle opere oggetto di contenzioso. La disposizione grava i soggetti inadempienti degli oneri connessi all'esercizio del potere sostitutivo statale, assumendo carattere ordinamentale e non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- con riferimento al comma 13, che regola i rapporti tra il Commissario straordinario alla ricostruzione e altri Commissari straordinari, le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda i commi 1, 2, 5, 9 e 10, la RT nulla aggiunge alla descrizione del contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame definiscono le modalità di ricostruzione del patrimonio pubblico, affidata al Commissario straordinario di cui al precedente articolo 2. In particolare, il Commissario straordinario provvede a predisporre e approvare i piani degli interventi nei limiti delle risorse stanziare, avendo la facoltà di individuare gli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità.

Al riguardo, preso atto che le misure di ricostruzione avvengono nell'ambito di risorse preordinate, le disposizioni in esame assumono prevalente carattere procedurale e in proposito non si formulano osservazioni in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Relativamente all'eventuale nomina del Commissario *ad acta*, individuato comunque nella figura del Commissario straordinario qualora nell'esercizio delle sue funzioni quest'ultimo rilevi ostacoli provenienti dagli enti territoriali interessati all'adozione dei provvedimenti, non si formulano osservazioni, tenuto conto del fatto che gli eventuali oneri derivanti dalla nomina

saranno posto a carico dei soggetti attuatori inadempienti, che sarebbero stati comunque tenuti ad effettuare gli adempimenti rimasti inevasi.

ARTICOLO 20-*novies*

Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

Le norme (che riproduce l'articolo 8 del decreto-legge n. 88 del 2023, confluito nel presente decreto con emendamento governativo) prevedono che per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali i soggetti attuatori siano:

- a) le regioni interessate;
- b) il Ministero della cultura;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) l'Agenzia del demanio;
- e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- f) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Relativamente agli interventi in capo alle regioni, i Presidenti delle stesse possono delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo il potere regionale di delega, il Commissario straordinario può individuare, quale soggetto attuatore lo stesso comune o lo stesso ente locale titolare o gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (commi 1 e 2).

Relativamente agli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., ovvero alla loro ricostruzione, la medesima Società provvede, in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo ANAS di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte di ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011.

L'articolo 36, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che per le attività di investimento di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del medesimo decreto-legge n. 98 sia riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento. Entro il

predetto limite, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base delle risultanze della contabilità analitica relativa alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a., stabilisce la quota da riconoscere alla società con obiettivo di efficientamento dei costi.

Le risorse del Fondo ANAS utilizzate ai sensi di quanto esposto sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario (comma 3).

Relativamente agli interventi delle Diocesi, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, o per i quali non si siano proposte le Diocesi, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti del presente articolo (ad eccezione delle Università). I lavori di competenza delle Diocesi e degli enti ecclesiastici, di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono stabilite le modalità di attuazione, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto (commi 4 e 5). Il Commissario può avvalersi, previa convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura (comma 6).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame individuano i soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali. Le disposizioni non provvedono all'affidamento dei contratti per la ricostruzione, né impongono di procedere in tale senso in sede amministrativa, limitandosi a regolare i soggetti competenti ad attuare gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione, suscettibili di essere eseguiti soltanto al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, *in primis* l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la RT afferma, in relazione al comma 3 che regola l'attività dell'ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità, che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario e che gli oneri relativi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione degli interventi gravano sui quadri economici ed in particolare sulla quota già destinata ad ANAS.

Con riferimento agli altri commi, la RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame individuano i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali. Tali soggetti sono: le regioni; il Ministero della cultura; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; l'Agenzia del demanio; le Diocesi e le Università (limitatamente agli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea) e ANAS s.p.a., relativamente agli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale nonché al coordinamento degli interventi di competenza di regioni ed enti locali. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che le disposizioni si limitano a indicare i soggetti competenti e le modalità di coordinamento.

Con riferimento alle funzioni attribuite ad ANAS s.p.a., soggetto inserito nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, si rileva che la suddetta società può ricorrere, in via di anticipazione, alle risorse del Fondo ANAS di cui all'articolo 1, comma 868, della L. 208/2015. Tenta conto che tale ricorso è consentito previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte di ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime, non si formulano osservazioni.

Parimenti, non vi sono rilievi da sollevare riguardo agli oneri relativi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione degli interventi forniti da ANAS s.p.a., in quanto gli stessi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011, comunque già destinata a legislazione vigente ad ANAS.

Infine, non si formulano osservazioni riguardo all'avvalimento, previa convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici, consentito al Commissario straordinario per la progettazione degli interventi sugli immobili danneggiati. Le disposizioni infatti, specificano che l'avvalimento sarà limitato agli immobili

individuati dalla convenzione e che la stessa avverrà nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente dalla medesima Struttura.

ARTICOLO 20-*decies*

Trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso

Le norme (che riproduce l'articolo 9 del decreto-legge n. 88 del 2023, confluito nel presente decreto con emendamento governativo) prevedono che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, approvi il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino.

Il piano è redatto allo scopo di:

- a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione dei materiali;
- b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività;
- c) assicurare la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate;
- d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale;
- e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti e il relativo ricavato è ceduto come contributo al comune da cui provengono.

In deroga all'articolo 184 del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali è individuato nel comune di origine dei materiali stessi. Non costituiscono rifiuti i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione (commi 1-4).

La raccolta dei materiali e il loro trasporto sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto da essi incaricate. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE e il Centro di

coordinamento pile e accumulatori (CDCNPA) sono tenuti a prendere in consegna i rifiuti nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il Comune di origine dei materiali stessi (comma 5).

Ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio (comma 6).

I presidenti delle regioni interessate autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni relative ai rifiuti, per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile, stabilendo altresì le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento (comma 7).

I gestori dei siti di deposito temporaneo ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive. Tali soggetti sono tenuti a fornire il personale di servizio per eseguire la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento (comma 8).

I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione possono essere conferiti negli impianti già autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) (comma 9).

Le ARPA, le ASL e il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni in esame (comma 10).

I materiali nei quali si rinveniva la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui alle disposizioni in esame e ad essi si applicano specifiche misure. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalle attività di separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate devono presentare all'Organo di vigilanza idoneo piano di lavoro, successivamente trasferito all'ASL per la valutazione. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza (comma 11).

Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività sopra previste, comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 12).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che l'articolo in esame reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso.

In particolare, la RT afferma che:

- il comma 2 definisce gli obiettivi di interesse generali conseguibili mediante il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti. Le disposizioni regolano una funzione amministrativa (di approvazione di uno strumento di pianificazione), delineando un'apposita competenza commissariale, il cui esercizio è, in concreto, subordinato al verificarsi dei relativi presupposti giustificativi, *in primis* l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il comma 4 dispone in merito ai materiali che non possono essere considerati come "rifiuto" e disciplina il trattamento di siffatti materiali in conformità alla normativa vigente di tutela del patrimonio culturale. Le disposizioni, afferendo alla qualificazione dei rifiuti, assumono carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo ai restanti commi la RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale, approvi il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino.

In proposito, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa la subordinazione dell'esecuzione del suddetto piano alla sussistenza di risorse finalizzate allo scopo. Ciò premesso, si rileva che la gestione dei materiali (sgombero, trasporto, cernita, smaltimento o riutilizzo) appare propedeutica agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di beni

pubblici e privati e quindi non si formulano osservazioni circa la congruità delle suddette risorse.

Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche interessate dagli adempimenti relativi alla gestione dei materiali (ASL, ARPA, regioni, comuni, Ministero della cultura), che in base alle disposizioni sono chiamate ad operare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare utile acquisire dal Governo elementi a conferma dell'effettiva possibilità per detti soggetti pubblici di far fronte ai compiti loro ascritti ad invarianza di risorse, tenuto conto che i relativi adempimenti sono di carattere obbligatorio e non differibile, al sussistere dei relativi presupposti.

ARTICOLO 20-*undecies*

Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023

Le norme (che riproduce l'articolo 10 del decreto-legge n. 88 del 2023, confluito nel presente decreto con emendamento governativo) dispongono l'applicazione – nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 e ricompresi nell'allegato 1 del presente decreto – del regime di aiuto per le aree di crisi industriale²⁵.

Per disciplinare l'attuazione degli interventi, il comma 2 demanda al Ministero delle imprese e del made in *Italy* la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con le Regioni interessate.

Per tali finalità, il comma 3 destina risorse disponibili, sino a 100 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ricorda che le risorse assegnate al Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriale, per un importo complessivo pari a 661.642.853,66 euro, sono state da ultimo ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo

²⁵ Si veda al riguardo il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022, recante termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale.

economico 23 aprile 2021 fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi non complessa, nella misura rispettivamente pari a 210 milioni di euro e di 451.642.853,66 euro. Mentre le risorse attribuite alle aree di crisi industriale complessa sono già in gran parte impegnate per Accordi di Programma sottoscritti o in fase di sottoscrizione, risulta invece ad oggi disponibile per le aree di crisi industriale non complessa l'importo di euro 351.642.853,66. Pertanto ai territori interessati – secondo la relazione tecnica – potranno essere finalizzate risorse nell'ambito delle disponibilità per le aree di crisi industriale non complessa, nel limite di 100 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l'applicazione, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, del regime di aiuto per le aree di crisi industriale, destinando a tal fine, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, parte delle risorse assegnate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 alle aree di crisi industriale non complessa. Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché le predette risorse, come si evince dalla relazione tecnica, risultano effettivamente disponibili.

ALLEGATO

Stato di previsione	Unità di voto	Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Importi in euro	Percentuale sul totale
Ministero dell'economia e delle finanze	20.1	028	Sviluppo e riequilibrio territoriale	004	Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali	450.000.000	32,34%
Ministero dell'economia e delle finanze	1.8	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	010	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	154.539.729	11,11%
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1.1	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	011	Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	122.994.272	8,84%
Ministero dell'Interno	3.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	008	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	100.367.659	7,21%
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica	5.1	010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	008	Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	79.100.000	5,68%
Ministero dell'Interno	3.3	007	Ordine pubblico e sicurezza	010	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	55.899.094	4,02%
Ministero dell'Interno	4.2	008	Soccorso civile	003	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	55.847.516	4,01%
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	2.5	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	51.772.260	3,72%
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	2.3	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	002	Autotrasporto ed intermodalità	37.000.000	2,66%
Ministero dell'economia e delle finanze	1.2	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	003	Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria	33.474.670	2,41%
Ministero della Difesa	1.5	005	Difesa e sicurezza del territorio	006	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	33.000.000	2,37%
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	1.8	004	L'Italia in Europa e nel mondo	012	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	30.204.195	2,17%
Ministero della giustizia	1.1	006	Giustizia	001	Amministrazione penitenziaria	26.306.678	1,89%
Ministero della giustizia	1.2	006	Giustizia	002	Giustizia civile e penale	24.370.755	1,75%
Ministero della giustizia	1.5	006	Giustizia	011	Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	17.820.929	1,28%
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica	5.2	010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	007	Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	17.000.000	1,22%
Ministero dell'economia e delle finanze	22.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.750.438	1,13%
Ministero dell'Università e della ricerca	1.1	017	Ricerca e innovazione	022	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	15.000.000	1,08%
Ministero dell'economia e delle finanze	1.6	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	007	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	14.200.207	1,02%

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	4.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.441.094	0,75%
Ministero dell'Interno	6.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	7.246.736	0,52%
Ministero dell'economia e delle finanze	5.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	005	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese	6.809.395	0,49%
Ministero dell'istruzione e del merito	1.2	022	Istruzione scolastica	008	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	5.565.312	0,40%
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	1.3	009	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	006	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	5.000.000	0,36%
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	2.4	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	005	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.901.130	0,35%
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1.4	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	010	Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	4.134.697	0,30%
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica	1.5	018	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	012	Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	3.937.227	0,28%
Ministero della Cultura	1.9	021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	015	Tutela del patrimonio culturale	3.496.679	0,25%
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	2.6	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	006	Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	3.272.340	0,24%
Ministero dell'economia e delle finanze	1.1	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	001	Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	1.000.000	0,07%
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1.2	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	005	Sistemi idrici e idraulici	949.999	0,07%
Ministero della giustizia	1.3	006	Giustizia	003	Giustizia minorile e di comunità	100.000	0,01%
Totale complessivo						1.391.503.011	100,00%